

COMUNE DI CAIOLO
Provincia di Sondrio

ORIGINALE

Deliberazione del CONSIGLIO Comunale

N. 5 Reg. Deliberazioni

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
PER L'ANNO 2020**

L'anno 2020 addì VENTISETTE del mese di MAGGIO - alle ore 21.00

Previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e decreto sindacale n. 9/2020, in sessione ordinaria di prima convocazione.

Risultano collegati al momento della trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

| Cognome e nome | Pr. | Ass. |
|---------------------|-----|------|
| FARINA PRIMAVERA | X | |
| BIANCHINI PIETRO | X | |
| MOSTACHETTI ARNALDO | X | |
| SPEZIALI ANGELO | X | |
| PARUSCIO ALDO | X | |
| BRANCHINI GIOVANNI | X | |
| BRACCHI VERONICA | X | |
| BOSCACCI GRETA | X | |
| PELOSI NICOLA | X | |
| CARNAZZOLA FOSCA | X | |
| MOSTACHETTI ANDREA | X | |

Presenti: 11

Partecipa all'adunanza in videoconferenza il Segretario Comunale Pansoni Dr.ssa Annalisa

La Sig.ra Primavera Farina, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, mediante collegamento in videoconferenza, invita a trattare l'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco invita il consigliere incaricato in materia economico finanziaria – bilancio e programmazione Sig. Aldo Paruscio ad illustrare l'argomento in oggetto.

Richiamato il comma 738, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) con il quale:

- è stata abolita l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, nelle componenti IMU e TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- è stata istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 la "nuova IMU" come disciplinata dai commi dal 739 al 783 del medesimo art. 1 della L. n. 160/2019, che pur non si discosta di molto dall'Imposta Municipale finora applicata;

Considerato che:

- il comma 738 e successivi della Legge di bilancio 2020 attuano, di fatto, l'unificazione IMU-Tasi, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva con l'intento di operare una semplificazione, sia per i contribuenti che per gli uffici comunali, rimuovendo una duplicazione di prelievi pressoché identici quanto a basi imponibili e platee di contribuenti;
- il prelievo patrimoniale immobiliare unificato che ne deriva riprende la disciplina IMU nell'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014, con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito Tasi;

Preso atto che la "nuova" **IMU - Imposta Municipale Propria**, è un'imposta di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili (non si applica sull'abitazione principale e relative pertinenze) e la normativa ed il Regolamento comunale disciplinano nel dettaglio l'applicazione di tale imposta, ivi compresa la determinazione delle aliquote massime e minime applicabili dall'ente;

Visti i commi 756 e 757, dell'art. 1, della L. 160/2019 i quali dispongono:

- comma 756 *"A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato."*
- comma 757 *"In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote."*

Dato atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18.02.2020 ha chiarito che i dispositivi contenuti nei commi 756 e 757, sopra riportati, debbano essere letti in forma combinata e che, pertanto, non sussiste l'obbligo di allegare alla delibera di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 il prospetto elaborato tramite l'applicazione del Portale del federalismo fiscale decorrendo tale obbligo dal 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione del prospetto che ne formerà parte integrante;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento della Imposta Municipale propria (IMU), che disciplina l'applicazione dell'imposta nel Comune di Caiolo;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce nel 31 dicembre il termine entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13.12.2019 che ha prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- il c. 1, art. 107 del D.L. 18/2020 che ha prorogato il suddetto termine al 31.5.2020 e, in sede di conversione il termine è stato ulteriormente differito al 31.7.2020;
- la Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020);
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388 così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 488 – Finanziaria 2002, in virtù del quale: *"..... il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione della nuova IMU (imposta che "assorbe" anche la Tasi vigente fino al 31.12.2019) tenuto conto della necessità di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Considerato che l'abolizione della TASI comporterà per l'ente la cancellazione in bilancio dell'entrata relativa a detto tributo e che, pertanto, come anche previsto dalla disciplina della "nuova IMU" si rende necessario applicare aliquote IMU in misura tale da assicurare il mantenimento del gettito raggiunto, fino al 2019, con l'applicazione della doppia imposizione e di conseguenza il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Visto l'art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.;

Visto il parere favorevole, riportato in allegato, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i dal Responsabile del Servizio Finanziario Amministrativo Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica-contabile e regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Il Consigliere Nicola Pelosi preannuncia il voto contrario del proprio gruppo in quanto la tassazione è troppo elevata, come del resto era già in passato; occorre adottare scelte più coraggiose e forti.

Con la seguente votazione, espressa con votazione nominale:

| | | |
|--------------------------|----|---|
| Consiglieri presenti: | n. | 11 |
| Consiglieri astenuti: | n. | 0 |
| Consiglieri favorevoli : | n. | 8 |
| Consiglieri contrari: | n. | 3 (Pelosi Nicola, Carnazzola Fosca, Mostachetti Andrea) |

DELIBERA

1) Di applicare, per le motivazioni citate in premessa, per l'anno 2020, le seguenti aliquote all'Imposta Municipale propria (IMU):

| |
|--|
| 1) ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: |
| La definizione di abitazione principale e relative pertinenze è disciplinata dal comma 741, dell'art. 1, della L. n.160/2019 e dal regolamento comunale. Ai fini dell'esenzione dell'imposta prevista dal comma 740 della L. 160/2019, sono inoltre equiparate all'abitazione principale, come previsto anche dal Regolamento Comunale: - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; - l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore d € 500,00. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime soggiacciono le eventuali pertinenze - Per pertinenze si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali. |
| 2) DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE |
| Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. |
| Aliquota di base stabilita dalla normativa per le sole unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie A1, A8 e A9 |
| 0,5% (zero virgola cinque per cento) |
| 3) AREE FABBRICABILI E TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI |
| Aliquota applicata |
| 0,860 (zero virgola ottocentosessanta) |

2) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario – Amministrativo – Affari Generali tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, quali le pubblicazioni necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni.

3) Di prendere atto che per il presente atto, al fine delle legittimità dello stesso, non sussiste l'obbligo di allegare il prospetto elaborato tramite l'applicazione del Portale del federalismo fiscale di cui al comma 756 e 757 della Legge di Bilancio 2020, così come chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con risoluzione n. 1/DF del 18.02.2020;

4) Di dare atto che la presente deliberazione verrà altresì pubblicata sul sito istituzionale "Amministrazione trasparente" sotto sezione 1° livello "Bilanci", sotto sezione 2° livello "Bilancio preventivo e consuntivo"

5) Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 172 comma 1, lettera e), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, è allegata al bilancio di previsione 2020/2022.

Il Presidente, considerata l'urgenza, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Con la seguente votazione, espressa con votazione nominale:

| | | |
|-------------------------|----|---|
| Consiglieri presenti: | n. | 11 |
| Consiglieri astenuti: | n. | 0 |
| Consiglieri favorevoli: | n. | 8 |
| Consiglieri contrari: | n. | 3 (Pelosi Nicola, Carnazzola Fosca, Mostachetti Andrea) |

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L..

Allegato alla deliberazione del C.C. n. 5 del 27.5.2020 avente per oggetto:

**“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L’ANNO 2020”**

La sottoscritta Vettovalli Cinzia – responsabile del servizio finanziario – amministrativo - affari generali del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 e art. 49, 1 c. del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.

Caiolo, li 21.5.2020

Il Responsabile del Servizio
Cinzia Vettovalli




Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Primavera Farina



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 13 GIU 2020 dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Caiolo, li 13 GIU 2020

IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vettovalli



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa PANSONI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000.
- Il presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo 267/2000.

Caiolo, li 13 GIU 2020



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Annalisa Pansoni

